

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DELL'ASL 18 ALBA-BRA**

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997 e s.m.i..
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per **“contratto di sponsorizzazione”**: un contratto a titolo oneroso mediante il quale l'ASL 18 (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti o servizi in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
  - b) per **“sponsorizzazione”**: ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
  - c) per **“sponsor”**: il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'ASL18;
  - d) per **“spazio pubblicitario”**: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'ASL 18 per la pubblicità dello sponsor.

## **Art. 3 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor**

1. La scelta dello sponsor è effettuata dall'Asl 18 o tramite agenzia specializzata che stipulerà un apposito contratto il cui dettaglio viene specificato all'art. 5 del presente regolamento.

## **Art. 4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione**

1. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ASL.

## **Art. 5 - Contratto di sponsorizzazione**

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
  - a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
  - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;

- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

### **Art. 6 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

1. L'A.S.L., a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
  - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
  - d) in contrasto con le normative vigenti.

### **Art. 7 - Utilizzo degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni**

1. Le somme incassate dall'ASL 18 mediante i contratti di sponsorizzazione possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
  - a) implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 46 del CCNL del Comparto del personale del servizio sanitario nazionale stipulato il 1° settembre 1995 e s.m.i., nonché del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza di cui all'art. 51 del CCNL del 12.11.2005 secondo i seguenti criteri:
    - b) per sponsorizzazioni di importo inferiore o uguale a € 50.000,00 nella misura del 20%;
    - c) per sponsorizzazioni di importo compreso fra € 50.000,00 e € 100.000,00 nella misura del 15%;
    - d) per sponsorizzazioni di importo maggiore a € 100.000,00 nella misura del 10%;
2. la restante parte è destinata al finanziamento degli acquisti di beni durevoli secondo le indicazioni del programma pluriennale degli investimenti.
3. L'assegnazione della quota di risorse a favore dei Dirigenti e del Personale Dipendente sarà stabilita, di volta in volta dal Direttore del Dipartimento Logistico Tecnico contestualmente alla determina di approvazione della sponsorizzazione.

### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n. 665 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è l'Asl 18 in persona del suo Legale rappresentante che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

#### **Art. 9 - Aspetti fiscali**

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma sottoscritta con il contratto.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

#### **Art. 10 - Verifiche e controlli**

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio dell'ASL competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

#### **Art. 11 - Riserva organizzativa**

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'ASL 18 secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del ASL, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario così come previsto all'art. 3 del presente regolamento.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa determina di approvazione.